



# COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)  
Partita Iva 00142300599



## ORDINANZA

n. 206/2026 del 13/05/2026

### **OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE**

#### IL

**VISTI** gli articoli 28,30,1161,1164 e1174, del Codice della Navigazione e gli articoli 27,28 e 524, del relativo Regolamento di esecuzione;

**VISTO** il DPR 616/77 in data 24.07.1977, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

**VISTA** la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

**VISTA** la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 conversione in legge con modificazioni del D.L. 05 ottobre 1993 n. 400, così come modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), articolo unico, commi 250 e ss. recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime nonché l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;

**VISTO** il D.P.C.M. 21 Dicembre 1995 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della Difesa, dei Trasporti e della Navigazione e delle Finanze ha provveduto ad elencare le aree demaniali marittime escluse dalla delega di funzioni alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. 469/87;

**VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** il D.M. 5 agosto 1998, n. 342, "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";

**VISTE** la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 2816 del 25 maggio 1999 in materia di sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative relativa alla gestione dei beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico ricreative e vigilanza;

**VISTA** la Legge Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 14 come modificata dalla L.R. n. 13 del 06 agosto 2007 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

**VISTO** il teledispaccio prot. n. DEM 2A/1465/A2.50, in data 6 Luglio 2000, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo - Div. DEM. 2A, recante disposizioni in merito alla emanazione di "ordinanze balneari";

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 1161 del 30 luglio 2001, e le successive n. 425 del 15 aprile 2002 e n. 373 del 24.04.2003 in materia di subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative relative

alla gestione dei beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico ricreative e vigilanza;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 425 del 15.04.2002;

**VISTA** la circolare n. 3/2002 – Demanio Marittimo – della Regione Lazio, trasmessa con nota prot. n. 6191 del 22.05.2002;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 18.12.2006 n.866 ad oggetto:Recepimento "*Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-teraphy del 6 febbraio 2003*";

**VISTA** la sentenza della Suprema Corte di cassazione – 1<sup>a</sup> Sezione Civile – n° 13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l'obbligo a carico del bagnino di salvataggio/assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio;

**VISTA** la circolare n. 1/2007 del 31 maggio 2007 e la nota Prot. del 04 agosto 2008 della Regione Lazio sulla vigilanza e sul corretto uso del Demanio Marittimo;

**VISTO** l'art. 2, comma 1 lett. e), del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE", di definizione della stagione balneare dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 25/03/2011;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 26/03/2015;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio comunale n.68 del 25/11/2020;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 185 del 03.08.2012 sul decoro urbano;

**VISTA** l'Ordinanza Consiglio di Stato quinta sezione n. 2872 del 21/07/2016 (su ricorso n. 2069/2016);

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n.230 del 30.09.2016 ad oggetto Destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 13 del 06.08.2007 e s.m.i. - Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n.485/2016;

**VISTA** la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della C.P.;

**VISTI** gli art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);

**VISTO** il Decreto Legge 22/04/2021 n.52;

**VISTA** la Sentenza n.356/2021 del TAR Lazio

**VISTA** la nota esplicativa gestione spiagge libere della Regione Lazio prot.0768997 del 25.07.2025;

**VISTO** il Regolamento Regionale 12 Agosto 2016 n. 19 ad oggetto: "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";

**VISTA** la DGC n.143/2024, ha dettato gli indirizzi per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive di competenza del Comune di Gaeta;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n.13/2025, con la quale (in attuazione della DGC n. 143/2024) è stata definita la "disciplina uniforme", con relativi "criteri" valutativi, per le procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche-ricreative e sportive, non costituenti oggetto di istanze di partenariato pubblico privato;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n.254 del 16/06/2025;

**VISTO** il D.L. 16/09/2024, n. 131, convertito nella Legge 14/11/2024, n.166;

**VISTA** la D.G.R. 16 aprile 2026, n. 224, avente ad oggetto "Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del Decreto Ministeriale 30.03.2010, come modificato dal Decreto Ministeriale 19.04.2018. Stagione balneare 2026";

**VISTO il DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73** convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105, con particolare riferimento all'art. 6 c. 2 il quale stabilisce che "*Al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio, la stagione balneare è fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l'inizio ((e la fine della stagione balneare di una settimana)). Al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di ((assistenza ai bagnanti)) o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici.*";

**RICHIAMATA** l'ordinanza Sindacale n.254 del 13/06/2025 ad oggetto: "Oggetto: Art. 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Recepimento degli indirizzi regionali in materia di attività accessorie svolte all'interno di stabilimenti balneari di cui all'art.4 del vigente Regolamento regionale Lazio 12 Agosto 2016 n. 19 e ss.mm.ii.

“Disciplina dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e degli intrattenimenti musicali e danzanti”;

**CONSIDERATO** che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei, alla disciplina dello sci nautico e delle altre attività, sia per le aree in concessione che per quelle libere all'uso pubblico lungo il litorale del Circondario Marittimo di Gaeta sono emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Gaeta;

## **ORDINA**

### **ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI**

1. La presente Ordinanza disciplina l'uso e la gestione degli arenili liberi ed in concessione, nonché degli specchi acquei per le finalità turistico ricreative, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e per quanto attiene alla salvaguardia della sicurezza dei bagnanti, alle direttive della competente Capitaneria di Porto.

2. La stagione balneare, dato atto della possibilità concessa dal c.2 dell'art. 6 del D.L. 21 maggio 2025, n. 73 di anticipare e di posticipare di una settimana le date fissate dal medesimo decreto, **inizia dalla seconda settimana di maggio e si conclude alla quarta settimana di settembre** di ogni anno.

La Balneazione è consentita su tutto l'arenile di competenza dalle ore **09:00 alle ore 19:00**.

3. Durante l'intera stagione balneare, negli orari di balneazione indicati nel presente atto, i soggetti gestori di strutture destinate alla balneazione e di servizi sulle spiagge libere e libere con servizi, ai sensi del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n.19 (*vedi anche DCC n.68/2020*), hanno l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Al di fuori della stagione balneare, nei mesi di aprile e ottobre, le strutture balneari, nei giorni feriali, potranno restare aperte soltanto per fini elioterapici, con il conseguente obbligo di issare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica, recante la seguente dicitura: **“ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO”**; la stessa deve essere ben visibile, di materiale resistente alle intemperie, redatta in almeno quattro lingue di cui tre comunitarie (lingua italiana, inglese, tedesca o francese o spagnola) ed una extracomunitaria a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione.

Nel suddetto periodo, nei giorni festivi e prefestivi, le suddette strutture potranno aprire al pubblico per la balneazione, assicurando, in tal caso, necessariamente, il servizio di salvataggio.

Al di fuori dei soggetti convenzionati o specificatamente autorizzati, sulle aree del pubblico demanio di libera fruizione (spiagge libere o libere in convenzione), è fatto divieto di noleggio di attrezzature balneari. Sempre al di fuori dei soggetti di cui sopra, è altresì vietato qualunque tipo di servizio di cortesia (noleggio ed installazione delle attrezzature da spiaggia).

4. Nelle spiagge libere non assistite dal servizio di salvamento o non in convenzione, sarà obbligatoriamente apposta la medesima cartellonistica monitoria.

**Resta salvo quanto disposto dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Gaeta, e successive modifiche e integrazioni.**

### **ART. 2 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE**

1. Le zone di mare antistanti il litorale del Circondario Marittimo di Gaeta riservate alla balneazione durante la stagione balneare sono, di norma, quelle ricomprese entro la fascia di:

- 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse;
- 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare.

I bagnanti/nuotatori che si trovino fuori dalle acque riservate alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale da sub con lunghezza non superiore a metri 3 (tre) e, in aggiunta, indossare una calotta colorata per rendersi maggiormente visibile.

2. Il Comune di Gaeta, anche attraverso i *soggetti* convenzionati ai sensi del Regolamento Regionale 19/2016, limitatamente agli specchi acquei antistanti le spiagge libere, ed i titolari di strutture balneari di cui all'art. 1, limitatamente agli specchi acquei antistanti il servizio di assistenza bagnanti di competenza, prima dell'apertura, devono:

a) segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti di nuoto. Il limite di tali acque sicure (1,60 metri di profondità) deve essere segnalato mediante apposizione di galleggianti di colore bianco, ancorati al fondo per evitarne lo spostamento.

Qualora i concessionari non adempiano a tale disposizione devono posizionare sull'arenile un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura: "**ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (batimetrica mt. 1,60) NON SEGNALATO**", fatti di materiale resistente alle intemperie, ben visibili e redatti in almeno quattro lingue di cui tre comunitarie (lingua italiana, inglese, tedesca o francese o spagnola) ed una extracomunitaria a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione, in conformità a quanto previsto dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare.

Nel caso di rimozione/deterioramento dovranno attivarsi per l'immediato ripristino degli stessi.

b) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore bianco, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 dal livello dell'acqua, e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa;

c) segnalare la fascia di sicurezza dei 250 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore rosso o arancione, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 dal livello dell'acqua, e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa;

d) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli/galleggianti per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi e i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;

e) rimuovere definitivamente i gavitelli/galleggianti e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

f) Fatto salvo l'utilizzo degli appositi corridoi di lancio per raggiungere la costa, nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore, (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boat, tavole a motore e simili), ad esclusione di piccoli gonfiabili (materassini, canottini) e dei natanti da spiaggia (piccoli natanti comunemente denominati, jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, natanti a remi, surf a remi - detti SUP "stand up paddle" non provvisti di motore -, lance e simili).

È altresì vietato l'ormeggio ai gavitelli di segnalazione sopra indicati.

### **ART. 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE**

La balneazione È VIETATA:

a) nei porti;

b) sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti;

c) nel raggio di 200 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;

d) fuori dai porti in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle navi/imbarcazioni per un raggio di 200 metri;

e) a meno di 500 metri dalle navi alla fonda;

f) in luoghi dove sfociano fiumi, canali e torrenti. Nel caso di fiumi o canali navigabili il divieto è esteso allo specchio acqueo ricompreso nei 100 metri dai lati esterni della foce, salvo diversi limiti contenuti in specifiche ordinanze emanate da parte dell'Ente Comunale.

g) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati o in zone destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf, ecc.);

h) nelle zone destinate alla mitilicoltura/marecoltura ed a distanza inferiore a metri 200 da navi mercantili o militari alla boa o all'ancora.

- i) nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è comunque disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento;
- j) nelle zone di mare interdette con apposite ordinanze emanate per necessità contingenti, nonché per provvedimenti ed atti amministrativi derivanti da prescrizioni imposte dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) vigente.

**Nello specifico è interdetta la balneazione nelle aree immediatamente sottostanti alle aree indicate dal vigente PAI a rilevante rischio frana, con specifico riferimento all'arenile dell'Arenauta e delle Scissure.**

Per tutto quanto non riportato nella presente Ordinanza, si rinvia alla specifica sezione della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della C.P.

#### **ART. 4 ESERCIZIO DELLA PESCA**

1. Durante la stagione balneare è **vietato** esercitare qualsiasi tipo di pesca, da intendersi comprensiva anche della pesca sportiva e ricreativa effettuata con qualsiasi attrezzo, sia sugli arenili sia nelle zone di mare riservate alla balneazione.

2. La pesca subacquea durante l'orario di balneazione, è vietata nelle acque antistanti:

- a) le spiagge, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva.
- b) le coste rocciose o a picco sul mare, fino ad una distanza di 100 metri.
- c) in ogni caso.

È, altresì, vietato attraversare la zona di mare dei 250 metri dalla riva e di metri 100 metri da coste rocciose o a picco sul mare con arma subacquea carica.

Al fine della sicurezza, i conduttori delle unità navali, devono mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri dalle boe di segnalazione dei subacquei.

Per tutto quanto non riportato nel presente articolo, si rinvia alla specifica sezione della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della C.P..

#### **ART. 5 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE LIBERE (SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI, SPIAGGE LIBERE IN CONVENZIONE, SPIAGGE LIBERE)**

1. Sulle spiagge del litorale del Comune di Gaeta **È VIETATO**:

- a) Lasciare natanti in sosta che comportino intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio dove autorizzati o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) Lasciare sulle spiagge libere con servizi, spiagge libere in convenzione e spiagge libere, dalle ore 19:00 alle ore 08:00 del giorno successivo, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate, anche se smontate e/o comunque adagiate sull'arenile, il quale deve essere reso libero al fine di consentire la perfetta manutenzione e pulizia;
- c) Occupare con ombrelloni, gazebo, tende parasole, sdraio, sedie, sgabelli, teli, asciugamani, nonché mezzi nautici o altro - esclusi i mezzi di soccorso e le attrezzature per l'accesso a mare dei disabili - la fascia di arenile profonda **5 metri dalla battigia**, che è destinata esclusivamente al libero transito **con divieto di permanenza**. Laddove l'arenile è profondo meno di metri 15 l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione;
- d) Campeggiare, bivaccare, banchettare con posizionamento di tavolini o quant'altro, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende, gazebo, tende parasole, roulotte, camper e simili;
- e) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, al soccorso ed alla pulizia degli arenili. Il divieto di sosta è esteso alle zone demaniali retrostanti qualora la sosta intralci la viabilità o impedisca l'accesso al mare e agli stabilimenti balneari. È fatto inoltre divieto di utilizzo di mezzi meccanici a motore alimentati a carburante o energia elettrica, su cingoli o gommati (carrelli o carretti). Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori

di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti. Sono altresì esclusi i mezzi a servizio delle attività di noleggio di attrezzature da spiaggia, purché gli spostamenti siano costantemente effettuati con almeno DUE operatori, di cui uno preposto alla verifica degli spostamenti in totale sicurezza;

- f) Praticare qualsiasi gioco (ad. es. calcio, racchettoni, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate da bagnanti.
- g) Accesso agli arenili di animali da compagnia di sesso in periodo estrale (calore). E' altresì vietato l'accesso ai cani privi di microchip e non iscritti all'anagrafe canina. In ogni caso essi devono comunque essere mantenuti al guinzaglio, che non deve essere di lunghezza superiore a mt1,50. Il proprietario o possessore del cane ha l'obbligo di portare con sé una museruola da utilizzare in caso di necessità o comunque se richiesto dalle Autorità competenti. Il proprietario o possessore dell'animale domestico da compagnia deve assicurare che esso abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia.

Il proprietario o possessore dell'animale domestico da compagnia deve rimuovere immediatamente le deiezioni prodotte dall'animale compreso lo strato di sabbia coinvolto e riporli negli appositi contenitori per rifiuti, pertanto il proprietario o possessore dell'animale deve essere munito di attrezzatura idonea a raccogliere le deiezioni. Deve inoltre dilavare le deiezioni liquide con acqua (anche di mare). Il proprietario o possessore dell'animale domestico da compagnia deve esercitare una continua ed attenta vigilanza su di esso ed è responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni, anche in riferimento a responsabilità di tipo civile e penale. Durante la stagione balneare, è altresì vietato l'accesso negli orari al di fuori di quanto disciplinato dall'art.6, punto 14 (l'accesso è consentito dalle ore 6,00 alle ore 9,00 di ogni giorno).

- h) Tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed in generale apparecchi di diffusione sonora, tali da costituire disturbo per la quiete pubblica, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13.00 alle ore 16.00, detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo o in prossimità dello stesso;
- i) Al fine di salvaguardare la salute pubblica e tutelare l'ambiente, è fatto **DIVIETO DI FUMO** su tutto l'arenile libero e nell'acqua. È comunque vietato fumare su tutto l'arenile in concessione, in presenza di donne in stato di gravidanza o minori nei dintorni. Al fine di tutelare il patrimonio ambientale e garantire il decoro e la pulizia degli arenili, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n.185 del 03/08/2012 prot. 33128, **È VIETATO** gettare mozziconi o cenere sull'arenile e in mare, I trasgressori saranno sanzionati secondo quanto disposto dalla suddetta Ordinanza Sindacale;
- j) Abbandonare o gettare qualsivoglia rifiuto, oggetti di plastica o plastica monouso, sull'arenile e nel mare. Gli oggetti in materiale plastico dovranno essere necessariamente conferiti negli appositi contenitori presenti sull'arenile o su strada. I trasgressori saranno sanzionati secondo quanto disposto dalla dell'Ordinanza Sindacale n.185 del 03/08/2012 prot. 33128;
- k) Accendere fuochi, gettare in mare o abbandonare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- l) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione degli Enti preposti;
- m) Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
- n) Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquee adibiti alla balneazione con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio (es. droni) privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 m (mille piedi) ad eccezione dei Mezzi di Soccorso e di Polizia, se non espressamente autorizzati;
- o) Effettuare qualsivoglia tipo di lavoro o attività che possa intralciare il regolare svolgimento della balneazione e senza la prevista autorizzazione dell'Autorità Comunale;
- p) Svolgere attività d'impresa sull'arenile libero senza autorizzazione specifica;
- q) Transitare sull'arenile e mettere a mare natanti nelle spiagge libere che non sono provviste di appositi corridoi di lancio. Qualora sul tratto omogeneo dovesse insistere già una corsi di lancio, è fatto obbligo per i natanti di utilizzare esclusivamente detto corridoio, al fine di tutelare la pubblica incolumità nel transito da e verso l'arenile.

2. Le spiagge libere devono essere organizzate in modo da garantire al pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica (pulizia dell'arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazioni di salvataggio a mare, postazioni o aree di primo soccorso, guardiana notturna). Al fine di garantire i predetti servizi il Comune può stipulare apposite convenzioni con i titolari delle concessioni balneari, singoli o associati tra loro, o con imprese individuali, società o cooperative secondo criteri di economicità e convenienza.

3. In ottemperanza al Regolamento Regionale n. 19/2016, le spiagge libere con servizi devono essere chiaramente segnalate con idonea cartellonistica ben visibile, redatta in cinque lingue (*italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco*), delle dimensioni cm 60x80 (sviluppo verticale) con l'indicazione dell'orario del servizio di assistenza fornito e della specificazione della tipologia dei servizi forniti anche in relazione al regolamento regionale. Detti cartelli dovranno riportare in cima il logo del Comune di Gaeta, della bandiera blu (qualora ottenuta) e la indicazione del nome del soggetto convenzionato. Inoltre i cartelli devono riportare l'indicazione del relativo contatto del soggetto convenzionato (telefono, mail, pec e website). Tali cartelli dovranno altresì contenere la dicitura - ben evidenziata - **“SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI - INGRESSO LIBERO - NOLEGGIO ATTREZZATURE SOLO A RICHIESTA”**. Detti cartelli sono realizzati tutti uguali e di medesimo colore e layout e sono posizionati sia sull'arenile, ben visibili all'utenza, sia in prossimità dell'accesso all'arenile. I cartelli indicano anche i prezzi di noleggio delle attrezzature. Infine detti cartelli contengono anche la previsione del “divieto di preposizionamento delle attrezzature da spiaggia” ai sensi dell'art.14, comma 5) lett. g) del regolamento regionale.

La suddetta cartellonistica dovrà realizzarsi con materiale resistente alle intemperie, ben visibile, da collocare nei punti di accesso alla spiaggia realizzati in materiale resistente alle intemperie.

4. Le spiagge libere devono essere pulite dalla società appaltatrice del servizio di nettezza urbana secondo il capitolato d'appalto speciale, mediante l'asportazione di buste, rifiuti ecc. e più precisamente secondo il calendario indicato dall'ufficio Ambiente e dal vigente capitolato speciale d'appalto. Quanto sopra relativamente alle spiagge libere non oggetto sottoscrizione di convenzione, al di fuori della stagione balneare o in casi di particolare e speciale necessità (carcasce di animali presenti sugli arenili, ecc..).

5. Nel corso della stagione balneare, tutti i soggetti che gestiscono le strutture balneari di cui all'art. 1, ivi inclusi i titolari di convenzione per la fornitura di servizi comunali sull'arenile libero, sono tenuti alla pulizia e ad assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti prelevati sugli arenili di competenza, fermo restando il pieno rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori.

6. Sulle spiagge libere in convenzione e libere con servizi, ai fini della tutela della sicurezza, gli operatori dovranno prediligere il posizionamento delle attrezzature da spiaggia, solo ed esclusivamente a richiesta dell'interessato e senza alcuna tipologia di prenotazione, in modo razionale ed ordinata, al fine di assicurare il decoro urbano e consentire il libero transito delle persone in caso di necessità ed emergenza.

#### **OMISSIS**

In particolare, come disposto dalla Deliberazione di Consiglio comunale n.68/2020, al fine di evitare il sovraffollamento dei liberi arenili ed il conseguenziale fenomeno del depauperamento dei litorali della costa cittadina nonché la selvaggia occupazione del suolo, è disposto il posizionamento razionale delle attrezzature secondo lo standard di 10 mq per massimo 5 persone (2mq/persona), il tutto al netto dei camminamenti o percorsi per raggiungere la battigia. Gli spazi di cui sopra possono essere individuati con la delimitazione a terra attraverso nastri oppure utilizzando altra tipologia di oggetto che simuli il posizionamento dell'ombrellone a terra in posizione centrale (es birilli, e comunque non riconducibili alle attrezzature balneari). In qualsiasi caso gli oggetti/materiale utilizzato non deve arrecare potenzialmente danni a persone e/o cose.

Gli spazi di cui sopra possono essere mediante tubi infissi nella sabbia sporgenti non oltre 70cm circa, del diametro di 8/10 cm circa e unicamente di colore bianco, posti in maniera razionale e adeguatamente distanziati per rispettare le superfici sopra indicate. Su detti tubi deve essere affisso un adesivo con l'indicazione (logo della Città di Gaeta e della Bandiera Blu, e la scritta: “SPIAGGIA LIBERA, SERVIZIO

DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SOLO A RICHIESTA”). In qualsiasi caso gli oggetti/materiale utilizzato non deve arrecare potenzialmente danni a persone e/o cose. Si specifica che, all’uopo, non possono essere utilizzati “parti” delle attrezzature balneari come l’asta inferiore degli ombrelloni, ancorché sprovvisto di adesivo come sopra rappresentato.

7. Al fine di garantire maggiore sicurezza sugli arenili anche ai fini dei controlli, si ritiene opportuno che i gestori delle spiagge libere con servizi procedano all’implementazione di un sistema di videosorveglianza da installarsi ed utilizzarsi nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti, nonché delle prescrizioni del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali).

OMISSIS

#### **ART. 6 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI, DELLE SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI E SPIAGGE LIBERE- CRITERI GENERALI.**

1. Le strutture balneari, le strutture insistenti sulle spiagge libere con servizi e le altre tipologie di gestione, possono essere aperte al pubblico, dalle ore 06.30, ovvero anche prima dell’inizio dell’orario di balneazione, esclusivamente per attività diversa dalla balneazione (sport, attività fisica, accesso/passeggio animali domestici, ecc.). Sulle spiagge libere, in detta fascia oraria, è vietato l’installazione e l’utilizzo di attrezzature balneari sia da parte di privati che di operatori. I concessionari sono comunque obbligati ad assicurare all’utenza un periodo minimo di servizio giornaliero dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Per quanto agli orari di apertura e chiusura al pubblico delle attività accessorie di somministrazione alimenti e bevande, nei limiti della vigente normativa, si rinvia ai vari regolamenti/ordinanze regionali e comunali, nonché a quanto stabilito con l’Ordinanza Sindacale n.254 del 16/06/2025.

2. I concessionari di strutture balneari - prima dell’apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1 - devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza e delle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, nonché le tariffe applicate per i servizi resi. Anche per le spiagge libere in convenzione e per le spiagge libere con servizi è fatto obbligo l’esposizione delle suddette ordinanze.

3. I concessionari o gli esercenti:

- a) curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in uso fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia;
- b) posizionare un adeguato numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e per la raccolta differenziata (carta, plastica e vetro). Provvedere allo svuotamento dei contenitori di rifiuti, mantenendo separate le frazioni raccolte in maniera differenziata, con una frequenza tale da evitare il loro completo riempimento con conseguente rischio di abbandono di rifiuti sulla spiaggia. I rifiuti dovranno essere portati a cura del concessionario o in discarica autorizzata o nei cassonetti predisposti dalla Società appaltatrice del servizio di raccolta e lo smaltimento. I materiali di risulta non dovranno essere assolutamente depositati né all’interno degli arenili in concessione, né negli arenili limitrofi.

4. Per gli stabilimenti balneari, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), la superficie minima da garantire per ogni postazione è pari a 13,50 mq compreso di camminamenti, al fine di garantire il distanziamento di sicurezza per il raggiungimento della battigia o degli ombrelloni.

5. Le zone concesse devono essere delimitate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno per un’altezza non superiore a metri 0,90 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare. Le delimitazioni dovranno essere realizzate con materiali di origine naturale, è fatto inoltre divieto di apporre su tali delimitazioni teli, pannelli, ecc.. Le delimitazioni devono essere strettamente limitate alla profondità dell’area riportata sull’atto di concessorio fatta salva in ogni caso la fascia dei 5 metri dalla battigia. Tutte le strutture smontabili o a carattere stagionale (steccati, aree di camminamento, pedane, strutture ombreggianti,

ecc.), potranno essere posizionate a partire dal 15 aprile e dovranno essere rimosse improrogabilmente entro il 15 ottobre di ogni anno.

6. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei disabili con la predisposizione di idonei percorsi autorizzati perpendicolari alla battigia, i concessionari dovranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno altresì essere installati, previa semplice comunicazione all'Autorità Comunale, per congiungere aree limitrofe in concessione e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

7. Oltre l'orario di apertura di cui al comma 1, l'accesso e/o l'utilizzo delle strutture balneari può avvenire solo dietro espresso consenso del concessionario e, comunque, entro l'orario massimo e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione Comunale e dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.

8. I concessionari/gestori devono esercitare una efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti, incendi. La presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quanto altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni deve essere immediatamente segnalato all'Autorità Marittima competente e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.

9. L'accesso libero è gratuito al pubblico demanio marittimo è sempre garantito, in forza dalla vigente normativa in merito, sia da proprietà privata che da proprietà demaniale.

Altresì, fatto salvo quanto già detto al precedente capoverso, anche in ottemperanza a quanto disposto all'art.13 del vigente R.R. Lazio n.19/2016, tutti i titolari di concessione o di convenzione, devono garantire l'accesso al demanio, anche al fine della balneazione a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili per almeno 300 metri di fronte mare.

Anche in presenza di accesso pubblico entro 300 metri, in ottemperanza alla normativa, il titolare di concessione demaniale marittima o di convenzione, non può in nessun caso, precludere l'accesso al mare, salvo se non diversamente disposto dall'autorità pubblica al fine della tutela della pubblica incolumità oppure oltre l'orario di balneazione.

10. Le passerelle e i camminamenti, laddove possibile, possono essere portate fino ad un massimo di due metri di larghezza al fine di migliorare il transito rispettando le distanze di sicurezza.

11. È facoltà dei soggetti convenzionati nelle spiagge libere e libere con servizi l'installazione di lava piedi, a carattere temporaneo, in prossimità dei punti di uscita dall'arenile, previa comunicazione all'ufficio comunale preposto.

12. Per motivi di sicurezza la discesa dei natanti è consentita solo nei tratti di arenile serviti da corsia di lancio.

13. A garanzia del benessere animale, è consentito agli utenti con al seguito il proprio animale domestico da compagnia l'accesso agli arenili di Gaeta, dalle ore 6,00 alle ore 9,00 di ogni giorno, durante tutta la stagione balneare.

L'accesso in tale fascia oraria degli animali domestici da compagnia agli arenili potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- b) devono essere in regola con le vaccinazioni;
- c) gli animali di sesso femminile non devono essere in periodo estrale (calore);
- d) Potranno accedere alla spiaggia solo i cani che siano dotati di microchip e regolarmente iscritti

all'anagrafe canina. Essi devono essere mantenuti al guinzaglio, che non deve essere di lunghezza superiore a mt. 1,50.

e) Il proprietario o possessore del cane ha l'obbligo di portare con sé una museruola da utilizzare in caso di necessità o comunque se richiesto dalle Autorità competenti.

f) Il proprietario o possessore dell'animale domestico da compagnia deve assicurare che esso abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia.

g) Il proprietario o possessore dell'animale domestico da compagnia deve rimuovere immediatamente le deiezioni prodotte dall'animale compreso lo strato di sabbia coinvolto e riporli negli appositi contenitori per rifiuti, pertanto il proprietario o possessore dell'animale deve essere munito di attrezzatura idonea a raccogliere le deiezioni. Deve inoltre dilavare le deiezioni liquide con acqua (anche di mare).

h) Il proprietario o possessore dell'animale domestico da compagnia deve esercitare una continua ed attenta vigilanza su di esso ed è responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni, anche in riferimento a responsabilità di tipo civile e penale.

Previo rispetto delle procedure previste dall'Azienda USL, autorità competente sotto il profilo igienico – sanitario, è consentito l'allestimento da parte dei titolari di arenili in concessione di aree idonee attrezzate e riservate all'utenza balneare con al seguito il proprio animale domestico; per l'operatività di tali strutture il competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL dovrà aver rilasciato il N.O. sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica (fornitura d'acqua, presenza di appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra).

Il concessionario ha l'obbligo di affiggere le disposizioni in merito dell'Azienda USL e, attraverso apposita informativa, ha anche l'obbligo di mettere al corrente i bagnanti con al seguito un animale domestico da compagnia sulle modalità di accesso e di utilizzo della spiaggia.

Nelle more dell'approvazione del PUA, per la corrente stagione balneare, l'allestimento di aree idonee, di libera fruizione, attrezzate per l'accoglienza all'utenza balneare con al seguito il proprio animale domestico può essere proposta anche dai soggetti convenzionati ex art. 7 Regolamento regionale n. 12 Agosto 2016 n. 19 sulle spiagge libere e libere con servizi, previo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sanitarie e di concerto con l'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 7 SERVIZIO DI SOCCORSO ED ASSISTENZA AI BAGNANTI.**

Durante l'orario di apertura, i soggetti gestori di strutture e servizi di cui al Regolamento regionale n.19/2016 (concessionari e convenzionati) singolarmente od in associazione tra loro, devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti.

Per tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza balneare, si rimanda al testo integrale della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto, in particolare i soggetti di cui al RR n.19/2016 dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'Art.6 "SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO OBBLIGHI DEI COMUNI COSTIERI E DEI CONCESSIONARI DURANTE LA STAGIONE BALNEARE ", per tutti gli adempimenti riguardanti l'organizzazione del servizio di salvamento.

I Concessionari, gestori/convenzionati, hanno la facoltà di assicurare il servizio di salvataggio anche in forma collettiva/associata, mediante l'elaborazione di un piano organico, da inoltrare al Comune di Gaeta; qualora condiviso detto piano sarà quindi inviato dallo stesso Comune all'Autorità Marittima per i profili di sicurezza della balneazione, secondo quanto stabilito sulla Vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Gaeta. Il piano collettivo è da ritenersi operativo qualora siano trascorsi 15 giorni dalla data di invio senza che vi siano osservazioni da parte dell'Autorità marittima. Per gli adempimenti del caso, si rinvia al testo integrale della suddetta ordinanza.

Si ricorda che in caso di vento forte deve essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera gialla; in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti e mettere in mare materassini, battelli di gomma e simili. Nei suddetti casi i bagnanti devono essere avvertiti, ove possibile anche con mezzi fonici, della situazione di pericolo da parte del personale di servizio dello stabilimento o dal soggetto convenzionato.

Nel caso in cui una struttura destinata alla balneazione sia dotata di piscina, dovrà assicurarsi un adeguato e costante servizio di assistenza e soccorso in prossimità della stessa e secondo specifica normativa.

#### **ART. 8 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI E DELLE AREE LIBERE CON SERVIZI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

1. Oltre a quanto previsto nel precedente articolo 6, i soggetti, prima dell'esercizio delle attività oggetto della concessione/convenzione, devono presentare all'ufficio SUAP la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ed all'Ufficio Demanio, comunicando dei prezzi minimi e massimi dei servizi applicati al pubblico, con validità dal primo giorno di apertura della stagione balneare e fino alla chiusura della stessa, entro il 15 aprile di ogni anno. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico una tabella con i prezzi conformi alla comunicazione.

2. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia ed in funzione delle attività specificamente svolte. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile omologato ogni venticinque metri lineari di fronte cabine o frazione di venticinque metri e comunque la presenza di almeno due estintori per ciascun stabilimento.

3. Presso ogni stabilimento balneare un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, dovrà essere destinato a pronto soccorso. In detto locale dovrà essere tenuto pronto all'uso il materiale di primo soccorso sanitario di cui al precedente art. 6, comma 4, lett. e).

4. I servizi igienici devono essere gratuiti, a servizio della collettività e collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.

5. È vietato installare docce senza la prescritta autorizzazione dell'autorità competente. È in ogni caso vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

6. I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92, citata in preambolo, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.

8. I concessionari hanno l'obbligo di affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica indicante la visibilità e l'accessibilità al mare da parte di soggetti portatori di handicap. In caso di accertata impossibilità devono essere segnalati la struttura e l'accesso più prossimi, idonei all'utilizzo per le persone con handicap.

9. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio e wc. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

10. I concessionari di stabilimenti balneari possono locare nell'ambito dell'area assentita, secondo le disposizioni dell'Autorità Marittima, natanti a remi del tipo canoa, jole, pattino, pedalò o moscone.

11. All'interno delle aree in concessione è facoltà dei concessionari l'installazione di strutture a carattere temporaneo tali da non alterare lo stato dei luoghi, semplicemente poggiate o ancorate sull'arenile (senza l'impiego di conglomerati cementizi), previa comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune di Gaeta, che dovranno essere tempestivamente rimosse a cessata necessità o comunque al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 30 settembre.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 del Regolamento regionale 19/2016, all'interno dei singoli ambiti omogenei individuati dai Comuni nei PUA ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del R.r., deve essere garantita la libera visuale del mare su una porzione di litorale non inferiore al 50%. Laddove la

suddetta percentuale minima non risulti garantita, il Comune territorialmente competente, stabilisce, nell'ambito del PUA, le modalità e i criteri al fine di ottemperare a tale obbligo anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 11 del R.R..

Le cabine, gli spogliatoi e i corpi accessori non devono essere disposti in file continue e parallele alla linea di costa. Le stesse devono essere comunque posizionate in modo da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare.

La delimitazione orizzontale parallela alla battigia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), nonché quella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) del R.r., non possono, in alcun caso, essere di ostacolo alla libera visuale del mare. I comuni, anche nelle more di adozione dei PUA comunali e nel rispetto delle normative vigenti, adottano tutte le misure necessarie al fine di assicurare la libera visuale del mare.

12. I concessionari possono esercitare l'ordinaria attività di animazione per i propri clienti purché ciò non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocuo all'igiene dei luoghi. Per attività da svolgersi sull'area in concessione, i concessionari dovranno dare preventiva comunicazione all'ufficio Demanio e ove necessario provvedere alla presentazione di apposita SCIA da inviare al SUAP del Comune di Gaeta, oltre che a darne comunicazione agli Organi di pubblica Sicurezza specificandone modalità e durata.

Durante l'orario di apertura delle strutture balneari è consentito svolgere attività ricreative, sportive, e similari, anche con diffusione musicale purché siano collaterali alla balneazione, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, fatta salva la valutazione acustica ed il rispetto ai valori limite stabiliti dalle vigenti normative, non è richiesta alcuna autorizzazione. Per tutto quanto non riportato nella presente Ordinanza, nell'ambito delle attività consentite sul pubblico demanio marittimo, si rimanda alle specifiche normative di settore ed alle Ordinanze Sindacali.

#### **ART.9 DESTAGIONALIZZAZIONE (art.18 R.R. 12 agosto 2016 n.19)**

1. I titolari di concessione demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, inerenti a stabilimenti balneari e spiagge libere con servizi e altre attività di cui all'art. 52 c. 1 L.R. Lazio nr. 13 del 6 agosto 2007, ai sensi dell'art. 52 della L.R. Lazio nr. 13 del 6.08.2007, possono estendere alla durata annuale l'esercizio per lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione nel periodo e orario indicato al successivo punto 4.

2. Gli interessati, ogni anno dovranno presentare, all' Ufficio Demanio del Comune, a mezzo PEC, una richiesta di rilascio autorizzazione alla destagionalizzazione, per svolgere l'attività turistica-ricreativa, prevedendo anche eventuale permanenza delle strutture allocate sull'arenile anche oltre la stagione estiva, secondo quanto stabilito dal R.R. Lazio 19/2016 e dal titolo concessorio.

3. La richiesta di destagionalizzazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio del **30 settembre di ogni anno**. In mancanza di tale richiesta o di diniego della stessa, l'arenile dovrà essere sgomberato entro i termini stabiliti dall'art 11 della presente ordinanza. Il Comune, si riserva la facoltà di valutare l'effettiva possibilità di destagionalizzare a seconda dell'andamento della linea di costa e dei relativi fenomeni di erosione nonché delle condizioni meteomarine, al fine di garantire la pubblica incolumità di cose e persone, comunicandolo ai concessionari che dovranno provvedere allo smontaggio delle strutture entro 15 gg dalla data di comunicazione al fine di evitare danni a persone, rimanendo comunque a loro carico ogni eventuale danno.

4. La destagionalizzazione comporta l'obbligo per il concessionario di provvedere all'apertura della struttura balneare, per lo svolgimento delle attività connesse, in tutte le giornate di venerdì, sabato e domenica contenute nel periodo interessato, oltre a tutti i giorni festivi e prefestivi. Le attività dovranno garantire l'apertura di almeno 8 ore, **nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 19.30**, ora di fine dell'attività destagionalizzate.

5. I titolari di concessioni per stabilimenti balneari e di convenzioni per spiagge libere con servizi per i quali è previsto anche un punto di ristoro (differente da chiosco – bar / ristorante per la somministrazione di

alimenti e bevande) dovranno assicurare, nelle ore e nei giorni indicati al punto precedente, l'installazione su richiesta di specifiche attrezzature e/o arredi (sdraio, sedie, lettini, ecc.), che saranno utilizzati solo per uso di elioterapia, escludendo tassativamente la possibilità di balneazione, con l'obbligo di esporre la bandiera rossa indicante la balneazione **NON SICURA**, come stabilito all'art.1 punto 3. Sull'arenile in concessione/convenzione, dovranno essere posizionati almeno 2 cartelli in materiale resistente alle intemperie riportanti la seguente dicitura: "**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO**". I cartelli dovranno essere ben visibili e redatti in più lingue come definito nella vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto.

6. Al pari di quanto previsto per la stagione estiva, il posizionamento di ombrelloni e arredi sulle spiagge libere con servizi dovrà avvenire solamente su richiesta dell'utenza.

7. Il concessionario è obbligato, al fine dell'utilizzo dell'arenile per lo svolgimento delle attività connesse al titolo demaniale nel periodo della destagionalizzazione, alla stipula di apposita Polizza Fidejussoria per eventuali danni a persone e/o cose, sollevando da qualsiasi responsabilità civile o penale il Comune di Gaeta, se non già previsto nella polizza già in essere.

8. È obbligo dei titolari provvedere alla sistematica e regolare pulizia dell'arenile di competenza per tutto il periodo di destagionalizzazione.

9. Per l'utilizzo dell'arenile e di tutte le strutture connesse, come previsto dal titolo concessorio, è dovuto il pagamento aggiuntivo del relativo canone demaniale marittimo ed imposte Regionale, qualora lo stesso non sia stato calcolato sull'annualità completa. Il concessionario è altresì obbligato al pagamento dei tributi comunali aggiuntivi.

10. Il concessionario è obbligato all'osservanza ed al rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni derivanti dagli atti di cui alla Legge Regionale n.13/2007 e ss.mm.ii., al Regolamento Regionale n.19 del 12.08.2016, all'Ordinanza della Capitaneria di Porto n.14/2017 e dalla presente Ordinanza.

11. Gli spettacoli/intrattenimenti musicali di cui agli art. 68 e 69 TULPS, non sono oggetto di destagionalizzazione, ad eccezione degli esercizi di ristorazione (lettera e) e strutture ricettive (lettera g) dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Regionale nr. 19 del 12 agosto 2016 che, nelle aree di superficie di somministrazione (ad esclusione l'arenile), possono effettuare piccoli intrattenimenti complementari all'attività principale, previa Nulla Osta Ufficio Demanio e autorizzazione dell'ufficio SUAP, senza che questi configurino attività imprenditoriale quali, discoteca, sala da ballo, teatro, etc., e comunque sempre nel limite dell'attività prevalente (servizi di balneazione).

12. Il concessionario è obbligato all'osservanza ed al rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni derivanti dagli atti di cui alla Legge Regionale n. 13/2007 e ss.mm.ii., al Regolamento Regionale n. 19 del 12.08.2016, all'Ordinanza della Capitaneria di Porto e dalla presente Ordinanza.

## **ART. 10 DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME**

1. L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime di giurisdizione è soggetto al nulla osta da parte del Comune titolare delle funzioni amministrative di cui alla Legge Regionale n. 14 del 6 Agosto 1999 ed in regime di sub-delega, delle funzioni di cui alla Delibera G.R.L. n. 1161, del 30 Luglio 2001 e s.m.i., in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico e ricreativa.

2. L'autorizzazione è rilasciata previa istruttoria della documentazione inoltrata presso i competenti uffici a seguito della verifica dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività commerciali. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto esclusivamente in forma itinerante.

3. È **VIETATA** la vendita ambulante di qualsiasi prodotto del settore merceologico non alimentare.
4. L'accesso alle aree demaniali marittime di giurisdizione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, può avvenire:
- Nel periodo della stagione balneare, dalle ore 09,00 alle ore 19,00.
  - Esclusivamente a piedi e senza l'ausilio di mezzi sia meccanici che manuali quali, ad esempio, bancarelle mobili, carretti, ecc., salvo la vendita delle granite o altro alimento che richiede attrezzatura da traino (es. Macedonia).
  - Senza ausili musicali o di amplificazione e comunque senza arrecare disturbo alla quiete pubblica.
  - Nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica.
5. Sono escluse dall'accesso le aree demaniali marittime in concessione a terzi.

#### **ART.11 DISPOSIZIONI GENERALI NEL PERIODO INVERNALE**

Durante il periodo invernale, e comunque non oltre il 15 ottobre, dovranno essere rimosse tutte le strutture a carattere precario o a carattere stagionale, preventivamente comunicate ai preposti uffici. A chiusura della stagione balneare, se il concessionario non prevede la destagionalizzazione dell'attività, potrà provvedere alla consueta delimitazione a tutela delle strutture di difficile rimozione, secondo le seguenti indicazioni:

- La delimitazione va eseguita nel limite massimo di 1,00 metro di distanza dai vari corpi di fabbrica delle strutture di difficile rimozione (corpo centrale, cabine, ecc.);
  - Non devono essere alte oltre 2,00 metri;
  - Devono essere eseguite con materiali idonei, messi in opera in loco o eseguite con sistemi modulari prefabbricati, e tali da garantire un aspetto decoroso. A tal proposito non potranno essere utilizzati materiali di risulta o di scarto, lamiere, materiali in plastica, e di ogni altro materiale di origine sintetica che possa degradare in microplastiche con effetti critici sulla fauna marina;
  - Le chiusure non dovranno comunque limitare o impedire la libera fruizione ed accesso agli arenili;
  - È obbligatorio il posizionamento di apposita cartellonistica recante: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"**.

Per le aree in concessione e le spiagge libere con servizi, nel periodo invernale, possono essere installate barriere anti-sabbia o barriere atte a contrastare i fenomeni delle mareggiate, a protezione delle strutture turistico-ricreative, previa comunicazione al competente Ufficio Demanio secondo quanto disciplinato dall'art. 16, punto 3, del Regolamento Regione Lazio n.19 del 12.08.2016, con le seguenti prescrizioni:

- devono essere realizzate nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistico-ambientale ed urbanistica;
- devono essere costituite con piedritti semplicemente infissi nella sabbia e realizzati in legno trattato con impregnante (non tossico) e sistemi anti-scheggia, realizzati per quanto possibile in materiale ecocompatibile (legno, tessuti naturali, juta, tessuto non tessuto biodegradabile, incannucciato, arelle e cannicci, rilegate con materiale ecocompatibile, ecc), sempre preservando le libere visuali verso il mare. Non è assolutamente consentito l'uso di reti metalliche
- devono essere posizionate almeno a 10,00 metri dalla battigia;
- devono consentire almeno un accesso alla spiaggia ed alla battigia in corrispondenza delle passerelle per disabili, obbligatorie ai sensi della L. n. 104 del 5.02.1992, tale varco è da intendersi accessibile per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso in caso di necessità;
- devono essere rappresentate graficamente nella planimetria, allegata all'istanza, in adeguata scala con l'indicazione delle loro caratteristiche tecnico – costruttive;
- Per contrastare le mareggiate, è espressamente vietato l'utilizzo su tutti gli arenili di sacchi in plastica riempiti di sabbia, ovvero, di ogni altro materiale di origine sintetica che possa degradare in microplastiche con effetti critici sulla fauna marina, ma deve essere garantito l'uso di materiali naturali e biocompatibili.
- Le dune invernali, dovranno essere realizzate con l'accumulo di sabbia proveniente unicamente dalle

aree in concessione e che la movimentazione non ecceda il limite di VENTI metri cubi per metro lineare di arenile presente su detta area. È vietato prelevare sabbia sotto il livello del mare. Prima di iniziare i lavori di accumulo e successivi lavori di livellamento, dovrà essere eseguita una attenta pulizia dell'area da eventuali rifiuti depositati durante mareggiate, tipo oggetti di plastica, legno, sterpaglie, etc. e conferirli in discariche autorizzata e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dalla D.G.R. Lazio 816/06. L'altezza della duna non dovrà in nessun caso ostruire le libere visuali verso il mare.

Tutti i lavori di cui sopra, dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato alla libera professione, e comunicando la ditta esecutrice ed i dati dei mezzi utilizzati per la movimentazione. Durante i lavori bisogna adottare tutte le misure necessarie ad evitare danni a persone e/o cose, delimitando l'area interessata e apponendo le specifiche segnalazioni previste e facendo ottemperare tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza e di organizzazione dei cantieri di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rimanendo comunque l'Ente Comunale sollevato da qualsiasi responsabilità per quanto riguarda le suddette movimentazioni di sabbia. Le opere di cui sopra inoltre, non devono in nessun modo precludere l'accesso ed il transito sugli arenili che devono rimanere liberamente fruibili.

- Per gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con servizi, le operazioni di riallestimento delle opere stagionali preliminari all'apertura della stagione balneare estiva potranno iniziare previa comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo Municipale e fermo restando l'obbligo di assicurare la pubblica incolumità.

## **ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI**

Sono fatte salve le competenze della Capitaneria di Porto per tutto ciò che attiene l'apprestamento dei sistemi di sicurezza da porre in essere dai concessionari e dal Comune sulle spiagge libere e negli specchi acquei inclusi nell'Ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Gaeta.

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il contenuto della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, di Pubblica Sicurezza e/o di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la quale sostituisce la precedente Ordinanza Balneare del Comune di Gaeta che con la presente si intende revocata.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni sulla navigazione da diporto ovvero dall'art. 652 del Codice Penale (dell'articolo 53 del D.Lgs. 171/2005 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del codice Penale).

Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 114/98, chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 ad € 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune.

Ai sensi dell'art. 55 della L.R. 13 del 06.08.2007, l'esercizio delle attività oggetto della concessione senza la previa dichiarazione d'inizio di attività comporta la sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 5.000,00 e l'immediata chiusura dell'esercizio.

La mancata comunicazione dei prezzi da applicare nei termini previsti comporta la sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 4.000,00.

L'applicazione dei prezzi difforni da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a

€ 3.000,00.

La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00.

Qualora concorrano forme di occupazioni di aree demaniali marittime i contravventori saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e, in applicazione del R.R. n.19/2016, ai trasgressori, qualora convenzionati o concessionari, saranno applicate inoltre le procedure di revoca/decadenza dell'atto autorizzativo.

La mancata osservanza di ogni disposizione della presente Ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa vigente oltre all'immediata chiusura dell'esercizio.

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna ed è sostitutiva di ogni altra precedente Ordinanza Balneare.

Della stessa è data diffusione a mezzo di pubblicazione sull'albo pretorio On-line del Comune di Gaeta e a mezzo affissione su manifesti pubblici.

**IL**

**PASQUALE SARAO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)*